



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE

AMBIENTE

Direzione D - Applicazione, governance e semestre europeo

ENV.D.2 - Applicazione, politica di coesione e semestre europeo, Gruppo 2

Il Capo Unità

Bruxelles, 30/04/2013

ENV.D.2/GM/vf/CHAP(2012)03071

Beniamino Sandrini

Via del Fante, 21

37066 - Sommacampagna (VR)

ITALIA

E-mail: beniaminosandrini@virgilio.it

Oggetto: Sue lettere del 7 marzo 2012 e del 30 aprile 2012, protocollate con riferimento CHAP(2012)03071

Gentile Signore,

La ringrazio per le lettere in oggetto, con cui ha presentato contro-osservazioni all'archiviazione del caso CHAP(2012)00633 annunciata con mia lettera del 6 marzo 2012 e confermata con mia lettera del 30 aprile 2012.

Poiché per un disguido amministrativo le Sue lettere in oggetto sono state registrate nel sistema CHAP quando ormai la precedente pratica CHAP(2012)00633 era stata archiviata, le Sue contro-osservazioni vengono ora esaminate nell'ambito della nuova pratica CHAP(2012)03071 (riferimento da menzionare in tutta la corrispondenza successiva).

Ai sensi dell'articolo 17 TUE, la Commissione ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione del diritto dell'Unione europea. La Commissione esercita tale funzione di controllo anche rispetto alle situazioni denunciate dai singoli cittadini e, ove riconosca, nelle situazioni denunciate, una potenziale violazione del diritto dell'Unione europea, può intervenire presso le autorità degli Stati membri.

Nelle lettere in oggetto Lei ribadisce la presunta violazione della direttiva 2001/42/CE (la "direttiva VAS") in relazione ai "Contratti di programma" conclusi tra ENAC e le società di gestione aeroportuali.

Al riguardo La informo che, dopo aver attentamente analizzato le Sue contro-osservazioni, la Commissione non ha individuato nuovi elementi atti a modificare le conclusioni raggiunte da questi servizi nell'ambito della pratica CHAP(2012)00633.

Più in particolare mi preme precisare che l'art. 2 della direttiva VAS è formulato in questi termini: "Ai fini della presente direttiva: a) per "piani e programmi" s'intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro

modifiche: - che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e - che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; (...)"

I "Contratti di programma" stipulati dall'ENAC sembrano avere natura di convenzione, in quanto sono stipulati dall'ENAC con i singoli gestori aeroportuali allo scopo di definire, per il periodo di regolazione, obiettivi di produttività, di efficienza e di qualità per i servizi resi in esclusiva dalla concessionaria, prossimi a quelli che sarebbero garantiti da mercati concorrenziali, oltre che condizioni di equilibrio economico finanziario idonee a consentire alla concessionaria di far fronte, nel periodo di regolazione, oltre che agli obiettivi di cui sopra, agli ulteriori impegni legati alla realizzazione in autofinanziamento degli interventi di ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture. Ne consegue che lo strumento "Contratto di programma" non pare costituire un "piano o programma" ai sensi dell'articolo 2 della direttiva VAS ed esula dunque dall'ambito d'applicazione della direttiva.

Per questo motivo, sulla base dell'insieme delle informazioni disponibili, questi servizi non ritengono configurabile alcuna violazione della direttiva 2001/42/CE in relazione ai "Contratti di programma" oggetto della Sua segnalazione. Di conseguenza, Le comunico che, decorse quattro settimane dalla presente, in assenza di nuovi elementi che consentano di riconsiderare le conclusioni raggiunte, la pratica CHAP in oggetto sarà archiviata.

Mi pregio porgere distinti saluti.

p.o. Jonathan D. Parker

Ion Codescu